

INDENNITA' DI MOBILITA'

E' una prestazione di disoccupazione finalizzata ad assicurare una forma di assistenza ai lavoratori dipendenti, nei casi in cui l'impresa di appartenenza sia investita dai processi di razionalizzazione o ristrutturazione organizzativa, anche in conseguenza di crisi aziendali.

Possono beneficiare dell'indennità di mobilità i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati e quadri, purché titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, comunque, non a termine.

Per aver diritto all'indennità è necessario far valere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (compresi infortuni, ferie e festività).

I lavoratori devono essere stati collocati in mobilità (una volta espletate le procedure per i licenziamenti collettivi con le organizzazioni sindacali):

- da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (imprese con più di 15 dipendenti);
- da imprese sottoposte a procedura concorsuale (il licenziamento deve avvenire per riduzione di personale o per riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività aziendale).

L'indennità di mobilità è corrisposta dall'Inps, previa domanda dell'interessato inviata esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data del licenziamento (a pena di decadenza). La prestazione decorre a partire dall'8° giorno successivo alla data del licenziamento, se la domanda è presentata entro tale data, oppure dal 5° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata dopo l'8° giorno dal licenziamento.

La durata dell'indennità di mobilità è legata all'età anagrafica del lavoratore e all'ubicazione dell'azienda (non può, comunque, essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità aziendale, maturata dal lavoratore).

L'importo dell'indennità di mobilità varia nel corso del periodo di percezione, ed è pari al:

- 100% del trattamento di **Cig straordinaria**, percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente al licenziamento, per i primi 12 mesi
- 80% del suddetto trattamento, per i periodi successivi

Il trattamento di mobilità è incompatibile con qualsiasi trattamento pensionistico diretto, compresi quelli anticipati e la pensione di inabilità, mentre è compatibile con le pensioni indirette, quelle di guerra e facoltative, con le rendite Inail, con le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati con l'Italia, ecc.. Inoltre è incumulabile con l'assegno di invalidità: i titolari di questa prestazione, che vengono collocati in mobilità, devono optare per l'uno o l'altro trattamento.

La mobilità sostituisce qualsiasi altra prestazione di disoccupazione o di malattia; in caso di gravidanza, alle lavoratrici collocate in mobilità, spetta la relativa indennità di maternità.

La riforma del mercato del lavoro del 2012 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal **1° gennaio 2017**, degli articoli che disciplinano la lista di mobilità, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

Pertanto, i lavoratori licenziati in data 31 dicembre 2016, considerato che l'iscrizione nelle liste di mobilità decorre dal giorno successivo alla data di licenziamento, non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno esclusivamente dell'indennità di disoccupazione **Aspi o mini Aspi**.

Dal 1° gennaio 2013 è concesso il trattamento di Cigs alle:

- imprese esercenti attività commerciali, con più di 50 dipendenti fino a 200
- agenzie di viaggio e turismo, compresi operatori turistici, con più di 50 dipendenti
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
- imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti
- imprese del sistema aeroportuale, prescindere dal numero di dipendenti

Di conseguenza, sono estese anche alle suddette imprese le procedure di mobilità ed ai lavoratori, in possesso dei requisiti previsti, il diritto all'indennità relativa.

Nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a sostegno del reddito, viene introdotto un regime transitorio che prevede la graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità.

Per la determinazione del regime di durata della prestazione continuerà ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore.

	Mobilità 2013	Mobilità 2014	Mobilità 2015	Mobilità 2016	Mobilità 2017
Centro-Nord fino a 40 anni	12	12	12	12	12
Centro-Nord fino a 50 anni	24	24	18	12	12
Centro- Nord oltre 50 anni	36	36	18	18	12/18
Mezzogiorno fino a 40 anni	24	24	12	12	12
Mezzogiorno fino a 50 anni	36	36	24	18	12
Mezzogiorno oltre 50 anni	48	48	36	24	12/18

Il regime transitorio sulla durata dell'indennità di mobilità potrà essere oggetto di eventuale revisione.

Il ministero del Lavoro procederà, entro il 31 ottobre 2014, insieme alle organizzazioni sindacali più rappresentative, ad una ricognizione delle prospettive economiche ed occupazionali in essere a tale data, al fine di verificarne la corrispondenza con la disciplina transitoria e proporre conseguenti iniziative.

In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata, il lavoratore deve sempre comunicare all'Inps l'inizio della stessa, ai fini della verifica sulla compatibilità e cumulabilità della prestazione. Per il 2013, il beneficiario della prestazione potrà svolgere attività di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 € di corrispettivo (al netto dei contributi previdenziali). In questo caso, l'Inps provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa all'indennità di mobilità, l'accredito contributivo derivante dal lavoro accessorio.

E' prevista la possibilità della corresponsione anticipata della prestazione di mobilità per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa.

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda, rivolgiti alla sede del Patronato INAS più vicina. Il servizio è completamente gratuito.

SE MI AMI NON PIANGERE

Se conoscessi il mistero
immenso del Cielo dove ora vivo,
questi orizzonti senza fine,
questa luce che tutto investe e penetra,
non piangeresti se mi ami!
Sono ormai assorbito nell'incanto di Dio
nella sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo
sono così piccole al confronto!
Mi è rimasto l'amore di te,
una tenerezza dilatata
che tu neppure immagini.
Vivo in una gioia purissima.
Nelle angustie del tempo
pensa a questa casa ove un giorno
saremo riuniti oltre la morte,
dissetati alla fonte inestinguibile
della gioia e dell'amore infinito.
Non piangere
se veramente mi ami.

G. Perico